

COPIA



# COMUNE DI SCANDALE- *Provincia di Crotona*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data
4	17.04.2024

Oggetto:

Aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2024. Conferma aliquota anno 2023.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 09:30, con continuazione, nella residenza comunale, sala delle adunanze, è riunito, convocato dal Sindaco, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento e con appositi avvisi regolarmente notificati, in seduta ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale. Ad inizio di seduta ed a seguito dell'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ANTONIO BARBERIO	X		8	FRANCESCO ELIA	X	
2	MARIA FERNANDA GIOVINAZZI	X		9	ADELINA RIZZUTO	X	
3	CARMINE SCALISE	X		10	GIOVANNI SPINA		X
4	GIUSEPPE RIOLO	X		11	IPPOLITO PINGITORE	X	
5	LUIGI DE BIASE	X					
6	RAFFAELE SCALISE		X				
7	SALVATORE LUCANTO		X				

Consiglieri assegnati	11	Presenti	8	Assenti	3
-----------------------	----	----------	---	---------	---

Assume la presidenza il Prof. Antonio Barberio, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dr. Nicola Middonno, Segretario Comunale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dei presenti dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, riportato in oggetto.

**Oggetto:** Aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2024. Conferma aliquota anno 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.10.2012, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023;

### Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette*

*deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.

**Vista** la propria deliberazione n. 9 del 08/09/2014 con la quale questo Consiglio comunale ha determinato l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dello 0,8% e fissato una soglia di esenzione di €. 8.000,00;

**Ritenuto**, confermare anche per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 08% con soglia di esenzione di €. 8.000,00;

**Richiamati** gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

**Acquisito** il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 riportato in calce al presente atto;

Con la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti 8 voti favorevoli n. 6 voti contrari n. 2 (consiglieri Rizzuto e Pingitore)

## **DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno d'imposta 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
2. di **confermare**, anche per l'anno d'imposta 2024, una soglia di esenzione assoluta di € 8.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
3. di **dare atto** che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2024, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2024 del predisponendo bilancio di previsione 2024-2026;
4. copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dopo di che,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti 8 voti favorevoli n. 6 voti contrari n. 2 (consiglieri Rizzuto e Pingitore)

## **DELIBERA**

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.

18 agosto 2000, n. 267.



Approvato e sottoscritto

► Il Sindaco-Presidente  
F.to Prof. Antonio Barberio

► Il Segretario Comunale  
F.to Nicola Middonno

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
(ARTICOLO 49, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica con espresso riferimento all'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Prof. Antonio Barberio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile con espresso riferimento all'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Prof. Antonio Barberio

N. reg. 488

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ..... 22 APR. 2024 .....

► Il Responsabile  
F.to Paparo Bruno

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ..... 22 APR. 2024 .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Nicola Middonno

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data ..... 22 APR. 2024 .....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Nicola Middonno